



REPUBBLICA ITALIANA

2907/07--

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

ORIGINALE
Oggetto

Giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
- Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. Giacinto BISOGNI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 27049/04

Cron. 2907
Rep. 826

Ud.10/11/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CRAVERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PREVE GUGLIELMO, con studio in 10138 TORINO VIA SUSA 42, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

CARBONE MARIA LUISA, CARBONE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GALASSO ENNIO LUCIO, con studio in 10138 TORINO VIA DUCHESSA JOLANDA 21, giusta delega in atti;

2006

1482

- **controricorrenti** -

Bisogni



nonchè contro

GUGLIERMINOTTI LUCA PAOLO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 797/04 della Corte d'Appello di TORINO, sezione prima civile depositata il 14/05/04; RG.1476/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/06 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il sig. Giuseppe Cravero citava in giudizio la signora Olga Campastri e il sig. Luca P. Guglielminotti deducendo di essere creditore della Campastri e agendo in via surrogatoria a seguito della vendita di un'immobile della Campastri, da parte del nipote e procuratore generale Guglielminotti, che non aveva corrisposto il prezzo di 60.000.000 di lire percepito dalla vendita.

Il Guglielminotti si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda quanto al profilo della prova del credito del Cravero. Dichiarava il decesso

Bisogni



della Campastri. Rilevava l'avvenuta emissione di un decreto ingiuntivo, relativo al credito vantato dal Cravero, emesso nei confronti della Campastri e a lui notificato dal Cravero, in qualità di procuratore generale della Campastri.

Il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti delle eredi della signora Campastri, Maria Luisa e Giuseppina Carbone, che si costituivano deducendo di aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della loro dante causa e di aver proposto opposizione, disconoscendo la scrittura privata su cui si fondava il preteso credito del Cravero.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 agosto - 4 settembre 2002, rigettava la domanda del Cravero che condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Carbone.

Proponeva appello il Cravero rilevando che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del passaggio in cosa giudicata del decreto ingiuntivo e produceva, a sostegno dell'appello, ulteriore documentazione. Si costituivano le sigg.re Carbone ed eccepivano la irritalità della nuova produzione documentale e delle nuove domande fondate su di essa.

Con sentenza del 30 aprile - 17 maggio 2004 la

Bozzi



Corte di appello di Torino respingeva l'impugnazione del Cravero che condannava al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle sigg.re Carbone.

Ricorre per cassazione il sig. Cravero deducendo quale unico motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 644 e 328 cod. proc. civ. con riferimento agli articoli 641, 643 e 110 cod. proc. civ. nonché la carenza della motivazione.

Si difendono con controricorso le sigg.re Carbone.

Motivi della decisione

Secondo il ricorrente, che ripropone in merito alla pretesa inoppugnabilità del decreto ingiuntivo le stesse censure prospettate al giudice dell'appello, alla fattispecie non si applica analogicamente l'articolo 328 del codice di procedura civile. Pertanto, una volta radicato il processo con la notifica del decreto ingiuntivo, l'avvenuto decesso della parte ingiunta, prima del termine per proporre opposizione, non può avere altro effetto se non quello di trasferire sugli aventi causa dell'ingiunto l'onere di proporre opposizione entro lo spirare del termine già in corso. Non sussistendo, per altro verso, alcun obbligo di rinotificare il decreto ingiuntivo agli aventi causa dell'ingiunto l'avvenuta rinotificazione deve considerarsi processualmente irrilevante e quindi

Braschi



non produttiva di alcun effetto di rimessione nel termine di opposizione. Anche a considerare comunque applicabile analogicamente lo schema dell'articolo 328 cod. proc.civ. dovrebbe ritenersi però la sospensione e non l'interruzione del termine, con la conseguenza, anche sotto questo profilo, della tardività dell'opposizione. Infine, secondo il ricorrente si deve tenere conto del fatto che le eredi dell'ingiunta non avevano mai dichiarato di voler proporre opposizione tardiva ex articolo 650 cod. proc. civ. e tanto meno avevano provato la sussistenza dei presupposti per la proposizione di una opposizione tardiva (mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore).

Il ricorso è infondato. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è assimilabile a quello di impugnazione (cfr. ex pluribus *Cassazione civile, sezione III, n. 8165 del 23 maggio 2003* e *n. 19127 del 29 settembre 2005* e *Cassazione Sezioni Unite civili n. 9769 del 18 luglio 2001*). Ne consegue l'applicabilità dell'articolo 328 del codice di procedura civile all'ipotesi di morte della persona ingiunta nel corso della decorrenza del termine per proporre opposizione. In tale ipotesi il ricorrente deve rinotificare il decreto ingiuntivo nei confronti del o degli aventi

BR



causa dell'ingiunto e, a seguito di tale notifica, un nuovo termine di venti giorni inizia a decorrere. Tali principi sono stati affermati chiaramente e con motivazione concisa ma esaustiva dalla Corte di appello di Torino e vanno ribaditi in questa sede con particolare riferimento alla evidente contraddittorietà dell'interpretazione perorata dal ricorrente rispetto ai principi sanciti dagli articoli 24 e 111 della carta costituzionale.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000 euro oltre 100 euro per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2006.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Gaetano Nicastro

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

6

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

09 FEB. 2007

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista